

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppolImpresa>>) a sostegno di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2021, n. 114

Art. 1 Modifica al titolo del DPReg 114/2021

Art. 2. Sostituzione dell'articolo 2 del DPReg 114/2021

Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del DPReg 114/2021

Art. 4 Sostituzione dell'articolo 4 del DPReg 114/2021

Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del DPReg 114/2021

Art. 6 Modifiche all'articolo 7 del DPReg 114/2021

Art. 7 Modifiche all'articolo 8 del DPReg 114/2021

Art. 8 Modifica all'articolo 9 del DPReg 114/2021

Art. 9 Modifiche all'articolo 10 del DPReg 114/2021

Art. 10 Sostituzione dell'articolo 11 del DPReg 114/2021

Art. 11 Modifiche all'articolo 12 del DPReg 114/2021

Art. 12 Modifiche all'articolo 13 del DPReg 114/2021

Art. 13 Modifiche all'articolo 14 del DPReg 114/2021

Art. 14 Modifiche all'articolo 15 del DPReg 114/2021

Art. 15 Modifiche all'articolo 16 del DPReg 114/2021

Art. 16 Modifiche all'articolo 20 del DPReg 114/2021

Art. 17 Modifiche all'articolo 22 del DPReg 114/2021

Art. 18 Sostituzione dell'Allegato A del DPReg 114/2021

Art. 19 Sostituzione dell'Allegato B del DPReg 114/2021

Art. 20 Entrata in vigore

Art. 1 Modifica al titolo del DPReg 114/2021

1. Al titolo del decreto del Presidente della Regione 114/2021 dopo le parole: <<a sostegno>> sono inserite le seguenti: <<di imprese o>>.

Art. 2 Sostituzione dell'articolo 2 del DPReg 114/2021

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Regime d'aiuto)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L di data 15 dicembre 2023.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento ad un'impresa unica, non può superare 300.000 euro nell'arco di tre anni.>>.

Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del DPReg 114/2021

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

<<a bis) impresa giovanile:

- 1) l'impresa costituita in forma di società di capitali o di persone in cui la maggioranza delle azioni ovvero delle quote è nella titolarità di giovani o di altre imprese giovanili costituite in forma di società e la maggioranza degli amministratori è giovane;
- 2) l'impresa costituita in forma di società cooperativa in cui la maggioranza dei soci è data da giovani o da altre imprese giovanili costituite in forma di società e la maggioranza degli amministratori è giovane;
- 3) l'impresa costituita in forma di impresa individuale il cui titolare è giovane;>>;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<start-up: impresa>> sono sostituite dalle seguenti: <<start-up giovanile: impresa giovanile>> e dopo la parola: <<start up>> è inserita la seguente: <<giovanile>>;

c) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

d) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: <<e) progetto di impresa giovanile: avvio e/o sviluppo di iniziative economiche da parte di un'impresa giovanile presso la sede legale o unità operativa situata sul territorio regionale;>>;

e) dopo la lettera e) del comma 1 sono inserite le seguenti:

<<e bis) ambito territoriale Pordenone-Udine: insieme dei territori provinciali di Pordenone e di Udine;>>;
<<e ter) ambito territoriale Gorizia-Trieste: insieme dei territori provinciali di Gorizia e di Trieste;>>;

f) alla fine della lettera f) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: <<, in particolare la Camera di commercio di Pordenone-Udine nel caso dell'ambito territoriale Pordenone-Udine e la Camera di commercio Venezia Giulia nel caso dell'ambito territoriale Gorizia-Trieste;>>;

g) alla lettera h) del comma 1 le parole: <<start-up>> sono sostituite dalla seguente: <<imprese>>;

h) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: <<1 bis. Ai fini del calcolo della maggioranza delle azioni ovvero delle quote di cui al comma 1, lettera a bis), non rilevano le partecipazioni al capitale sociale di operatori finanziari professionali.>>.

Art. 4 Sostituzione dell'articolo 4 del DPReg 114/2021

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Cumulo dei contributi con altre agevolazioni)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, inclusi i contributi già concessi a valere sul presente regolamento relativi a domande presentate sui precedenti bandi pubblicati ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

2. In deroga al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal regime di aiuto di cui all'articolo 2, i contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con i finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con gli incentivi di cui all'articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), nonché con aiuti concessi dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e da soggetti che gestiscono fondi pubblici di garanzia.>>.

Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del DPReg 114/2021

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 la parola: <<start-up>> è sostituita dalla seguente: <<impresa>>;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<creazione e sviluppo di start-up>> sono sostituite dalla seguente: <<impresa>>;

c) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) non sono in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e non hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una tale procedura nei propri confronti.>>;

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), nel caso in cui al momento della presentazione della domanda l'impresa giovanile richiedente non abbia sede legale o unità operativa dove verrà realizzato il progetto di impresa giovanile attiva nel territorio regionale, l'impresa medesima si obbliga ad attivare, sul territorio regionale, la sede legale o l'unità dove sarà realizzato il progetto oggetto della domanda entro la data di presentazione della rendicontazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera c), n. 2 e n. 4.>>;

e) alla lettera a) del comma 3 le parole: <<1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<2023/2831>>;

f) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente: <<b bis) rientrano nei casi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), e comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).>>.

Art. 6 Modifiche all'articolo 7 del DPR 114/2021

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<creazione e sviluppo di start-up >> sono sostituite dalla seguente: <<impresa>>;
- b) al comma 3 le parole: <<creazione e sviluppo di start-up >> sono sostituite dalla seguente: <<impresa>>.

Art. 7 Modifiche all'articolo 8 del DPR 114/2021

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 1 le parole: <<creazione e sviluppo di start-up>> sono sostituite dalla seguente: <<impresa>>;
- b) alla lettera a) del comma 1 le parole: <<all'acquisto e alla locazione finanziaria di>> sono sostituite dalla seguente: <<a>>;
- c) ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lettera a) del comma 1 all'inizio sono aggiunte le seguenti parole: <<acquisto e locazione finanziaria di>>;
- d) al numero 5 della lettera a) del comma 1 all'inizio sono aggiunte le seguenti parole: <<acquisto e locazione finanziaria di>> e le parole: <<della start-up giovanile, e nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A e, in particolare, nel caso di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, con esclusione delle imprese che svolgono come attività principale o secondaria l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi contraddistinta dal codice ISTAT ATECO 2007 49.41.00>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'impresa giovanile>>;
- e) al numero 6 della lettera a) del comma 1 all'inizio sono aggiunte le seguenti parole: <<acquisto e locazione finanziaria di>>;
- f) dopo il numero 6 della lettera a) del comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis) realizzazione o ampliamento del sito internet dell'impresa giovanile, nel limite di spesa massima pari a 10.000,00 euro, incluse le spese per i servizi accessori quali il canone volto a favorire l'accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali, i sistemi di cyber security e i servizi accessori di consulenza per il commercio elettronico, per la customizzazione e la personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet, per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali per la gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence e CRM e per studi di web marketing, piani di diffusione e posizionamento del sito web finalizzati alla promozione del sito;>>
- 6 ter) acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o europee, alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione

della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o europee, alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o europee, alla conformità dei prodotti a direttive europee;

g) il numero 7 della lettera a) del comma 1 è abrogato;

h) alla lettera b) del comma 1 le parole: <<e la difesa>> e le parole: <<, ai costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto>> sono soppresse;

i) alla lettera c) del comma 1 prima delle parole: <<spese di primo impianto>> sono inserite le seguenti: <<esclusivamente nel caso di start up giovanili,>>;

l) il numero 3 della lettera c) del comma 1 è abrogato;

m) al numero 7 della lettera c) del comma 1 le parole: <<spese relative agli interessi passivi e alle>> sono soppresse;

n) i numeri 9 e 10 della lettera c) del comma 1 sono abrogati;

o) dopo il numero 10 della lettera c) del comma 1 è aggiunto il seguente:

<<10 bis) acquisto e locazione finanziaria di materiali e servizi concernenti pubblicità legate all'avvio dell'impresa, comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo dell'immagine coordinata dell'impresa, nel limite di spesa massima di 10.000,00 euro;>>;

p) il numero 11 della lettera c) del comma 1 è abrogato;

q) il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Le spese di cui al comma 1, lettera c), numeri 1), 4), 6), e 7), 8 e 10 bis, non superano complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili del progetto di impresa giovanile su cui è calcolato il contributo.>>;

r) alla lettera b) del comma 5 le parole: <<alla start-up>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'impresa>>;

s) al comma 6 le parole: <<è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto>> sono sostituite dalle seguenti: <<è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria, incluso eventualmente il riscatto, nel limite massimo di 12 mensilità. L'importo massimo ammissibile non supera il valore del bene.>>.

Art. 8 Modifica all'articolo 9 del DPReg 114/2021

1. Alla fine della lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono aggiunte le seguenti parole: <<, ad esclusione dei dazi doganali di cui all'articolo 8, comma 2>>.

Art. 9 Modifiche all'articolo 10 del DPReg 114/2021

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<ai fini dell'ammissione all'articolazione della graduatoria relativa al territorio provinciale>> sono sostituite dalle seguenti: <<per ambito territoriale>>, le parole <<creazione e sviluppo

di start-up>> sono sostituite dalla seguente: <<impresa>> e le parole: <<su base provinciale>> sono sostituite dalle seguenti: <<per ambito territoriale>>;

- b) al comma 2 la parola: <<start-up>> è sostituita dalla seguente: <<impresa>>;
- c) alla lettera c) del comma 3 le parole: <<start-up innovativa>> sono sostituite dalle seguenti: <<impresa giovanile>>;
- d) al comma 4 le parole: <<la start-up>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'impresa istante>>.

Art. 10 Sostituzione dell'articolo 11 del DPReg 114/2021

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Riparto per ambito territoriale)

1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione per ambito territoriale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun ambito territoriale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.>>.

Art. 11 Modifiche all'articolo 12 del DPReg 114/2021

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Le domande sono istruite per ambito territoriale e i contributi sono concessi secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato per ambito territoriale.>>;

b) al comma 2 le parole: <<Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000>> sono soppresse e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: << In pendenza del termine di cui al primo periodo, il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, è sospeso.>>

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. In esito all'applicazione dei criteri valutativi di cui all'allegato B sono ammissibili le domande cui è attribuito un punteggio complessivo pari almeno a 20, fermo restando che la domanda deve conseguire come minimo 5 punti nel criterio 11 dell'allegato medesimo.

2 ter. La Camera di commercio territorialmente competente procede all'istruttoria delle domande di contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'ambito territoriale di competenza.

2 quater. La Camera di commercio territorialmente competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).>>

d) i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 12 Modifiche all'articolo 13 del DPReg 114/2021

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. A seguito dell'istruttoria, il contributo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul pertinente ambito territoriale.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Qualora le risorse disponibili nell'ambito territoriale di competenza non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, la Camera di commercio territorialmente competente dispone la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.>>;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 le parole: <<è adottato entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 1 e>> sono soppresse;

e) al comma 5 le parole: <<alla start-up >> sono sostituite dalle seguenti: <<all'impresa>>;

f) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 13 Modifiche all'articolo 14 del DPReg 114/2021

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole: <<start-up>> sono sostituite dalla seguente: <<imprese>>;

b) alla lettera a) del comma 1 le parole: <<della start-up giovanile>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'impresa giovanile beneficiaria>>.

Art. 14 Modifiche all'articolo 15 del DPReg 114/2021

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<creazione e sviluppo di start-up>> sono sostituite dalla seguente: <<impresa>>;

b) al comma 2 le parole: <<La start-up>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'impresa giovanile>>.

Art. 15 Modifiche all'articolo 16 del DPReg 114/2021

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<la start-up>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'impresa giovanile>>;

- b) alla lettera d) del comma 1 le parole: <<creazione e sviluppo di start-up>> sono sostituite dalla seguente: <<impresa>>;
- c) al comma 4 le parole: <<La start-up giovanile>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'impresa giovanile beneficiaria>>;
- d) al comma 8 le parole: <<dell'incentivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<del contributo>> e le parole: <<creazione e sviluppo di start-up>> sono sostituite dalla seguente: <<impresa>>.
- e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
<<8 bis. In sede di rendicontazione, il beneficiario attesta i seguenti requisiti, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
a) la sede legale o l'unità operativa dell'impresa giovanile beneficiaria dove è stato realizzato il progetto di impresa giovanile ubicata sul territorio regionale è attiva;
b) l'impresa giovanile beneficiaria mantiene il requisito di impresa giovanile come stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera a bis), salvo quanto previsto al comma 8 ter;
c) l'impresa giovanile beneficiaria mantiene i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), e comma 3.
8 ter. Ai fini del mantenimento del requisito di cui al comma 8 bis, lettera b), si considerano comunque giovani:
a) i soci e gli amministratori che erano giovani al momento della presentazione della domanda e che hanno perso successivamente tale qualificazione per il decorrere del tempo;
b) gli eventuali soci ed amministratori che sono subentrati o che si sono aggiunti a quelli di cui alla lettera a), che erano giovani al momento del subentro o dell'aggiunta e che hanno perso successivamente tale qualificazione per il decorrere del tempo.>>.

Art. 16 Modifiche all'articolo 20 del DPReg 114/2021

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'impresa giovanile beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi nei tre anni, nel caso di PMI, e nei cinque anni, nel caso di grande impresa, successivi alla data di presentazione della rendicontazione:
a) iscrizione nel Registro delle imprese;
b) mantenimento della sede o dell'unità operativa attiva nel territorio regionale;
c) mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni immobili oggetto di contributo>>;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. L'impresa giovanile beneficiaria è tenuta al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni mobili oggetto di contributo nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.
1 ter. L'impresa giovanile beneficiaria ha altresì l'obbligo di mantenere per la durata dei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione il requisito di impresa giovanile come stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera a bis), salvo quanto previsto al comma 1 quater.
1 quater. Ai fini del mantenimento del requisito di cui al comma 1 ter, si considerano comunque

giovani:

a) i soci e gli amministratori che erano giovani al momento della presentazione della domanda e che hanno perso successivamente tale qualificazione per il decorrere del tempo;

b) gli eventuali soci ed amministratori che sono subentrati o che si sono aggiunti a quelli di cui alla lettera a), che erano giovani al momento del subentro o dell'aggiunta e che hanno perso successivamente tale qualificazione per il decorrere del tempo. >>;

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3 le parole: <<al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 1 bis>> e le parole: <<creazione e sviluppo di start-up>> sono sostituite dalla seguente: <<impresa>>;

e) al comma 4 le parole: <<ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 1, 1 bis e 1 ter>>;

f) al comma 6 le parole: <<ai commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 1, 1 bis e 1 ter>>.

Art. 17 Modifiche all'articolo 22 del DPReg 114/2021

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 114/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1 le parole: <<nella start-up >> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'impresa>>;
- b) al comma 2 le parole: <<la start-up>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'impresa>>;
- c) al comma 4 le parole: <<la start-up>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'impresa>>;
- d) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 18 Sostituzione dell'Allegato A del DPReg 114/2021

1. L'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 114/2021 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 19 Sostituzione dell'Allegato B del DPReg 114/2021

1. L'Allegato B del decreto del Presidente della Regione 114/2021 è sostituito dall'Allegato B al presente regolamento.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Allegato A

(Riferito all'articolo 6, comma 3, lett. a)

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831

1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, il regolamento medesimo si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- f) aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- c) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

d) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati:

- a) con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione;
- b) con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento;

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2831 non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

ALLEGATO B**Allegato B****(Riferito all'articolo 12, comma 3)**

Criterio	Punteggio
1. Percentuale di intensità di contributo richiesta ai sensi dell'articolo 10, comma 4	Massimo 10 punti attribuiti secondo la seguente formula: $Pi = Pmax * (Valmax - Vali) / (Valmax - Valmin)$ Dove: Pi= punteggio assegnato Pmax = punteggio massimo assegnabile (10) Valmax = intensità massima richiedibile pari al 50% (valore: 50) Vali = intensità di contributo richiesta (per intensità richieste pari o inferiori al 40%: valore 40) Valmin = intensità pari al 40% o inferiore (valore: 40)
2. Progetto presentato da impresa sociale (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112) o società benefit (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 376 e seguenti)	4
3. Costituzione dell'impresa giovanile rispetto alla data di presentazione della domanda	Impresa giovanile costituita da non più di 12 mesi: 10 Impresa giovanile costituita da più di 12 mesi e non più di 24 mesi: 8 Impresa giovanile costituita da più di 24 mesi e non più di 36 mesi: 6
4. Domanda presentata da impresa giovanile destinataria di investimenti in equity o quasi-equity da parte di operatori finanziari professionali	20
5. Progetti che prevedono iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici	20

Criterio	Punteggio
6. Progetti presentati da impresa giovanile i cui titolari o soci hanno partecipato a iniziative in collaborazione con gli incubatori e gli acceleratori di impresa, nonché con la Regione, il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui all'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale 29/2005 o il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), i cluster di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali), specificamente rivolti ai giovani, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia, oppure con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese	8
7. Progetti che prevedono iniziative dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico, al fine di migliorare la competitività sul mercato e la sostenibilità ambientale, anche mediante l'incremento del grado di innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi	16
8. Domanda presentata da spin-off della ricerca	6
9. Domanda presentata da impresa giovanile che aderisce ad uno o più contratti di rete (articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/2013)	3
10. Domanda presentata da impresa giovanile con rating di legalità (art. 5-ter del Decreto legge n. 1/2012)	3

Criteria	Punteggio
11. Livello di coerenza interna della domanda, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi.	Buono: 10 Sufficiente: 5

VISTO: IL PRESIDENTE